

COMUNE DI ARQUA' PETRARCA

Provincia di Padova

—ooOoo—

ORIGINALE

Prot. N. 540

N.	4
Del	29-01-2013

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.**

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **19:00** nella sede del Palazzetto Consortile di Via Zane n. 2, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello risultano:

CALLEGARO LUCA
SCHIVO FILIPPO
LOREGGIAN LISA
SCHIVO GIANNI
MARIGO MAURIZIO
CANDEO GIORGIO
GALLO NICOLA
CECCONELLO ANTONIO
ALESSI BARBARA
TRIVELLATO LORETTA
BONELLO CLAUDIO
PERAZZOLO MAURIZIO
PULITO IVO

Presenti/Assenti

P
P
P
P
P
P
P
P
P
A
P
A
A

(P)resenti 10 (A)ssenti 3

Assessore esterno
Assessore esterno
Assessore esterno

CALLEGARO GIANNI	P
OLIVETTO DAVIDE	P
TOFFOLON SUSANNA	P

Assiste alla seduta il **DR. LUCCA MAURIZIO SEGRETARIO COMUNALE.**

Il Sig. **CALLEGARO LUCA**, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

MARIGO MAURIZIO
GALLO NICOLA
BONELLO CLAUDIO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata All'albo Pretorio comunale per la durata di 15 giorni consecutivi dal

Addi 6 FEB. 2013

N° 40 Registro atti pubblicati

6 FEB. 2013 21 FEB. 2013



Il Funzionario incaricato
Beatrice BRESSANIN

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha apportato numerose modificazioni ed integrazioni al Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali – TUEL-D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare con l’ art. 3: “**Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali**”, ha apportato numerose modificazioni sostanziali al TUEL, tra l’altro sostituendo gli artt. 49 e art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli interni per gli enti locali;

VISTI, quindi, gli artt. 49, 147, 147-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come riformulati o introdotti ex novo dal D.L. 174/2012 con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 213/2012, qui di seguito riprodotti:

“ Art. 49 - Pareri dei responsabili dei servizi -

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;

«Art. 147 - Tipologia dei controlli interni -

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
 - d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 147-bis - Controllo di regolarità amministrativa e contabile -

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.”;

RICHIAMATO, infine, il comma 2 del citato D.L. 174/2012 con le modifiche recate dalla L. 213/2012:

“Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.”;

RILEVATO che occorre dotare l'ente dello strumento regolamentare disposto dalla novella dell'art. 3 del D.L. n. 147/2012, stante l'obbligo per gli enti locali di attivare il sistema dei controlli interni con apposito “regolamento adottato dal consiglio” entro il termine ultimo di sessanta giorni;

ATTESO che il Segretario comunale, insieme ai Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni “ Colli Euganei” unitamente al Segretario – Direttore della stessa, hanno predisposto un'unica ipotesi di regolamento sui controlli, denominato “ **REGOLAMENTO DEI**

CONTROLLI INTERNI", da applicarsi nei singoli enti in attesa di una comune disciplina dell'istituto ai sensi del comma 5 dell'art. 147 del TUEL nell'ambito dell'Unione dei Comuni;

VISTA, quindi, l'allegata bozza regolamentare, qui acclusa in sub. n. 1, per far parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

VISTI gli artt. 7 e 42 del TUEL – D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente,

SI PROPONE

1. Di approvare in applicazione delle norme in premessa indicate il Regolamento dell'Ente recante la disciplina del sistema dei controlli interni nel testo allegato in sub. 1, denominato specificatamente "REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI" – composto da n. 16 articoli - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Interno tramite la competente Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
3. Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio interessato, previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

SENTITO il Segretario Comunale il quale, su richiesta del Sindaco, illustra l'argomento;

NON essendoci da registrare alcun intervento si passa alla votazione della proposta di deliberazione che ottiene unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nr. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- Di far propria la proposta di deliberazione suesposta nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione né integrazione.

PARERI ESPRESSI SU PROPOSTA DI CONSIGLIO N.4/24-01-2013



Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, in ordine all'oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Favorevole

DATA 28-01-2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAROBIN LUISA



COMUNE DI ARQUA' PETRARCA



REGOLAMENTO
dei
CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione di n. ... del .../.../.....

Prima Pubblicazione: nr. Registro ____/2013: dal.....al.....

Seconda Pubblicazione: nr. Registro ____/2013: dal.....al.....

Esecutivo il:.....

Pubblicato sul sito Web.....





REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Titolo I – Principi Generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge n. 213 del 07 dicembre 2012, di competenza di questo Ente locale avente popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Articolo 2 – Sistema e tipologia dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni si compone di: controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, controllo successivo di regolarità amministrativa, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari.

2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di governo e compiti di gestione, perseguendo la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Titolo II – Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

Articolo 3 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile. Finalità

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e si svolge nella fase di formazione dell'atto.

Articolo 4 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (TUEL).

2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.

3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.

4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa ed esprime implicitamente il proprio parere attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

Articolo 5– Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio, il responsabile del servizio finanziario o il titolare di posizione organizzativa eventualmente delegato, esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del TUEL, secondo quanto disciplinato in dettaglio dal vigente Regolamento di Contabilità. Le fattispecie contabilmente rilevanti che comportano l'espressione del parere sono quelle che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

2. Su ogni proposta di deliberazione degli organi collegiali, che non sia mero atto di indirizzo e che presenti fattispecie contabilmente rilevanti come sopra descritto, deve sempre essere richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile.



3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.

4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa, ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, da rendersi secondo la disciplina del vigente Regolamento di Contabilità.

5. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Articolo 6 – Natura dei pareri

1. I pareri costituiscono manifestazioni di giudizio da parte dei soggetti titolati nell'esercizio della funzione consultiva. Il parere dei responsabili di servizio è obbligatorio ma non vincolante, e si pone come fase preparatoria concludendo l'istruttoria del provvedimento.

2. Il parere di regolarità tecnica definisce se l'atto corrisponda all'attività istruttoria compiuta, ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria e se, nella sua composizione formale, sia conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti. Con l'espressione del suddetto parere, inoltre, il Responsabile si esprime, limitatamente alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell'atto e delle ragioni di merito che lo sottendono.

3. Il parere di regolarità contabile è volto a garantire il rispetto del principio di integrità del bilancio ed il suo effettivo equilibrio, ricomprendendovi anche la liceità della spesa, estesa ai profili di compatibilità della spesa con gli interessi dell'ente e di congruità del mezzo prescelto in rapporto ai fini dichiarati. Nel parere di regolarità contabile è da comprendere, oltre che la verifica dell'esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale (legittimità) della spesa proposta.

4. I pareri di cui al presente articolo concorrono a perseguire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, con particolare riguardo alle verifiche sulla legittimità, sono espressi dai soggetti istituzionalmente preposti limitatamente alle loro competenze e profilo professionale.

Articolo 7 – Sostituzioni

1. Nel caso in cui il Responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, sono espressi dal soggetto designato a sostituirlo ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari dell'ente.

Articolo 8 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

2. Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 9 – Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il Segretario comunale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria, organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti e documenti amministrativi dell'ente. All'inizio di ogni anno e comunque entro il mese di febbraio il Segretario comunale con proprio atto di determinazione approva i criteri generali di applicazione del controllo successivo sugli atti e le modalità di effettuazione dei controlli di cui al presente comma.

2. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, preferibilmente di natura informatica, entro i primi 10 giorni di ogni quadrimestre ed è pari, di norma, ad almeno il 10% del complesso dei documenti di cui al comma 1, riferiti al periodo precedente prodotti e disposti da ciascun servizio. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Segretario effettua i controlli sul complesso dei documenti estratti, entro i successivi 30 giorni. Il controllo verte sulla competenza dell'organo



precedente, sulla correttezza dell'azione amministrativa, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.

4. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei conti e al Nucleo di valutazione, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio comunale.

5. Il Segretario comunale descrive in una breve relazione annuale i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.

6. Il Segretario trasmette la relazione, entro il secondo mese successivo al quadrimestre di riferimento, al Sindaco per il successivo inoltro al Consiglio Comunale, ai Responsabili dei servizi (unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità), all'Organo di revisione, al Nucleo di valutazione, affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance.

7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da integrare fattispecie rilevanti a livello disciplinare, contabile e penale, procede secondo il vigente ordinamento disciplinare, trasmette gli atti alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Titolo III – Il controllo di gestione

Articolo 10 – Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Per la disciplina e le modalità di esercizio del controllo si rinvia al vigente Regolamento di Contabilità.

Articolo 11 – Ambito di applicazione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente.

2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Titolo IV – Il controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 12 – Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario.

3. Partecipano all'attività di controllo i Responsabili di servizio e, come referenti e ognuno in relazione alle proprie competenze, la Giunta Comunale, l'Organo di revisione e il Segretario comunale.

Articolo 13– Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, con particolare riferimento al principio secondo il quale ogni atto che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:

- a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
- b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
- c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
- g. equilibri relativi al patto di stabilità interno.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta inoltre la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente dell'andamento economico finanziario degli organismi partecipati, nonché la vigilanza sul servizio di economato, sull'economista o sub economista e sugli agenti contabili.

Articolo 14– Fasi del controllo

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con cadenza di norma trimestrale, il Responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il Responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'Organo di revisione.
3. Il Segretario Generale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale.
4. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi ai Responsabili di servizio e alla Giunta comunale.

Articolo 15– Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzia il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivi del patto di stabilità, il Responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.
2. Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento di Contabilità.

Titolo VI – Norme finali

Articolo 16– Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione. Ai soli fini divulgativi è soggetto alla doppia pubblicazione ai sensi dell'art. 10 – Preleggi – codice civile. E' pubblicato permanentemente sul sito web dell'ente.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
CALLEGARO LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. LUCCA MAURIZIO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è:

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134 comma 4 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267) il 17 FEB. 2013

Li, 18 FEB. 2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Marobin Luisa

Marobin Luisa
